

1563/17

TRIBUNALE DI ROMA

GOT GIUSEPPINA SARCINA

VERBALE DELL'UDIENZA DEL 26 GENNAIO 2017

NRG 52226/2012

Successivamente, all'udienza del 26.01.2017, sono comparsi: per ~~Consiglio~~, l'Avv. Laila Perciballi; per ~~Consiglio~~, in sostituzione dell'Avv. Panfilì, l'Avv. Andrea Pietropaoli, che effettuano le rispettive discussioni riportandosi agli atti e conclusioni di parte, insistendo, in particolare, l'Avv. Perciballi, sulle conclusioni e prospettazioni di cui alle note illustrative conclusive e l'Avv. Pietropaoli, richiamando la sentenza Cass. n. 12412/2016; per la Prefettura di ~~Consiglio~~, il Procuratore dello Stato Maria Francesca Severi, che a sua volta discute richiamandosi agli atti di parte. L'Avv. Perciballi evidenzia come codesto Tribunale abbia statuito in senso conforme alle richieste dell'attrice con le già citate sentenze nn. 32/2017 e 17241/2016, ritenendo, comunque, non pertinente la sentenza Cass. 12412/2016 alla fattispecie di cui è causa.

LA GOT

Convoca le parti alle ore 16,30 per la lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della Camera di Consiglio che sarà svolta in prosecuzione della odierna udienza, ultimata la chiamata delle cause al ruolo.

LA GOT

VERBALE CHIUSO ALLE ORE 16.30

Gen. 2012
Rep. 1722/17

Prosecuzione del verbale dell'udienza del 26.1.2017, nella causa iscritta al n.52226 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2012, vertente

T R A

~~COPIA DI ROSSA~~, rappresentata e difesa dall'avv. Laila Perciballi, ritualmente officiata, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla Via T. Campanella n. 41/G

attrice

E

~~COPIA DI ROSA~~ Agente della Riscossione per la Provincia di ~~Roma~~, incorporante ~~COPIA DI ROSA~~ e soggetto ad attività di direzione e coordinamento di ~~COPIA DI ROSA~~, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. E. Panfilì e con lo stesso elettivamente domicilia in Roma, alla ~~VIA T. CAMPANELLA N. 41/G~~

~~COPIA DI ROSA~~, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo Murra, ritualmente officiato, e con lo stesso domiciliato in Roma, alla ~~VIA T. CAMPANELLA N. 41/G~~

~~REPUBBLICA, SECONDA~~ in persona del Prefetto in carica,
rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso io
cui ~~il domicilio alla Via del Portogallo n. 122,~~

convenute

La Giudice Istruttore

all'esito della discussione orale della causa, riconvocate le parti, ha dato lettura
del dispositivo e delle ragioni in fatto e diritto della seguente sentenza, che fa
parte integrante del verbale di udienza



f. h.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

in composizione monocratica nella persona della GOT Giuseppina Sarcina,

FATTO E DIRITTO

La Sig.ra ~~Rosanna Ceccia~~ ha opposto il preavviso di fermo relativo all'autoveicolo di sua proprietà targato ~~RM222222~~ scaturito dal contestato mancato pagamento di n. 20 cartelle esattoriali, 10 delle quali rientrano nella competenza dell'intestato Tribunale, e precisamente: cartella di pagamento n. 097 2001 0966330584001 (per un totale di Euro 145,47 per n. 1 sanzione emessa dalla Prefettura di Roma per contravvenzione al codice della strada del 1998, che l'opponente contesta esserle mai stata notificata e che non è stata comunque prodotta in giudizio); cartella di pagamento n. 097 2001 0966343326001 (per un totale di Euro 145,47 per n. 1 sanzione emessa dalla Prefettura di Roma per contravvenzione al codice della strada del 1998, che l'opponente contesta esserle mai stata notificata, e che non è stata comunque prodotta in giudizio); cartella di pagamento n. 097 2008 0018240139000 (per un totale di Euro 2.123,24 per n. 1 sanzione emessa dalla Prefettura di Roma per contravvenzione al codice della strada del 2002, che l'opponente contesta esserle mai stata notificata, e che non è stata comunque prodotta in giudizio); cartella di pagamento n. 097 2008 0292207627000 (per un totale di Euro 201,35 per n. 1 sanzione emessa dalla Prefettura di Roma per contravvenzione al codice della strada del 2007, che l'opponente contesta esserle mai stata notificata, e che non è stata comunque prodotta in giudizio); cartella di pagamento n. 097 2009 0039414101000 (per un totale di Euro 143,11 per n. 1 sanzione emessa dal Comune di Roma per contravvenzione al codice della strada del 2005, che l'opponente contesta esserle mai stata notificata, e che non è stata comunque prodotta in giudizio); cartella di pagamento n. 097 2009 0048741185000 (per un totale di Euro 258,33 per n. 1 sanzione emessa

dal Comune di Roma per contravvenzione al codice della strada del 2006, che l'opponente contesta esserle mai stata notificata, e che non è stata comunque prodotta in giudizio); cartella di pagamento n. 097 2009 0216926938000 (per un totale di Euro 385,21 per n. 1 sanzione emessa dalla Prefettura di Roma per contravvenzione al codice della strada del 2008, che l'opponente contesta esserle mai stata notificata, e che non è stata comunque prodotta in giudizio); cartella di pagamento n. 097 2009 0236647786000 (per un totale di Euro 143,11 per n. 1 sanzione emessa dal Comune di Roma per contravvenzione al codice della strada del 2006, che l'opponente contesta esserle mai stata notificata, e che non è stata comunque prodotta in giudizio); cartella di pagamento n. 097 2010 0302028183000 (per un totale di Euro 242,36 per n. 1 sanzione emessa dal Comune di Roma per contravvenzione al codice della strada del 2007, che l'opponente contesta esserle mai stata notificata, e che non è stata comunque prodotta in giudizio); cartella di pagamento n. 097 2011 0208392534000 (per un totale di Euro 103,13 per n. 1 sanzione emessa dalla Prefettura di Roma per presunta contravvenzione al codice della strada del 2008, che l'opponente contesta esserle mai stata notificata, e che non è stata comunque prodotta in giudizio). L'importo complessivo delle cartelle anzidette è pari a Euro 3.890,78.

L'attrice/opponente – come ribadito nelle note illustrative conclusive depositate in vista della odierna decisione - ha chiesto all'intestato Tribunale *"...In via principale: confermata l'ordinanza di sospensione della riscossione coattiva e degli effetti dell'iscrizione del fermo amministrativo ex art. 86, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 sul veicolo...dell'opponente, per i crediti sui quali vige la competenza per materia di codesto Ill.mo Tribunale adito; Accertare l'illegittimità dell'iscrizione del fermo amministrativo/preavviso di fermo sopra richiamato e, per l'effetto: -annullare e/o*

cancellare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2884 c.c., siccome illegittima, l'iscrizione di fermo amministrativo sull'autovettura di proprietà dell'opponente, a spese delle convenute soccombenti, nonché annullare tutti gli importi relativi (alle sottostanti asserite e mai prodotte) cartelle, vav, ruoli contenuti nel preavviso di fermo amministrativo, ovvero elencate nell'atto introduttivo del giudizio o quelle diverse le quali dovessero essere prodotte dalle controparti di esclusiva competenza del Tribunale adito. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente avvocato che se ne dichiara antistatario.

~~Comarca Opode~~, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in particolare eccependone l'inammissibilità - per non avere l'opponente tempestivamente opposto talune le cartelle sottese al fermo, tutte asseritamente notificate all'opponente (e di cui ha tuttavia, a mero titolo esemplificativo, depositato solo taluni esemplari in copia, con attestazioni di notifica, delle cartelle n. 097 2009 0039414101000, n. 097 2009 0048741185000, n. 097 2009 0236647786000 e n. 097 2010 0302028183000), eccependo, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva.

~~Comarca Suda Pa~~ si è a sua volta costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, eccependone, in particolare, l'inammissibilità con riferimento alla asserita mancata notificazione dei verbali sottesi alle cartelle di pagamento e delle cartelle a fronte delle quali risulta essere stato emesso il preavviso di fermo opposto; affermando la regolarità delle notificazioni per come effettuate a mezzo del servizio postale; l'insussistenza della intervenuta prescrizione di talune delle sanzioni di cui è stato intimato il pagamento (cfr. pag. 11 della comparsa di costituzione); la contraddittorietà tra i vizi formali delle cartelle (per

asseriti difetti di sottoscrizione delle stesse) eccepiti dall'opponente e l'assunto della mancata ricezione delle stesse; la possibilità di iscrizione del fermo per la tipologia di crediti azionati, ex art. 17 del D.Lgs 46/1999; chiedendo in subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione, la compensazione delle spese di lite per la insussistenza di responsabilità imputabili ad essa Agente della riscossione.

Si è, infine, costituita in giudizio la Prefettura UTG di Roma, a mezzo della difesa erariale (che ha redatto una comparsa di costituzione contenete il solo richiamo alla relazione prot. 233/2013 – CT // 024488/2013 depositata in allegato alla costituzione) chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Concessi dall'originario G.I. i termini di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c.e rinviata la causa per la precisazione della conclusioni; riassegnato il giudizio alla sottoscritta estensore nell'ambito dell'Ufficio del Processo; raccolte le conclusioni delle parti all'udienza del 7.11.2016, la causa è decisa, ex art. 281 sexies c.p.c., alla odierna udienza, effettuata la discussione delle parti.

2. Giova, innanzitutto, precisare che il preavviso di fermo impugnato non costituisce un provvedimento amministrativo assimilabile alla cartella di pagamento, ma deve considerarsi piuttosto una comunicazione contenente una richiesta di pagamento con contenuto di messa in mora e, pertanto, non appare suscettibile di essere oggetto di una dichiarazione di nullità o di inefficacia in conseguenza di vizi formali. L'opposizione proposta a seguito della notificazione di un preavviso di fermo, avente a presupposto il mancato pagamento delle somme richieste in cartelle esattoriali, può essere qualificata come domanda di

accertamento negativo della sussistenza dei presupposti per l'esercizio della pretesa impositiva (nell'ipotesi concernenti il merito della pretesa) ex art. 615, 1° comma c.p.c., oppure come domanda tesa a far valere vizi formali della procedura ex art. 617, 1° comma c.p.c.. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che *"...il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 c.p.c., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo"*, (Cass. Sez. U, Sentenza n. 11087 del 07/05/2010).

Va ancora precisato, come è pacificamente assunto in giurisprudenza (Cass.SS.UU n. 11087 del 7.5.2010, confermata da Cass. SS.UU. 20931 del 12.10.2011) che *"il preavviso di fermo amministrativo, introdotto nella prassi sulla base di istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate alle società di riscossione al fine di superare il disposto dell'art. 86, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - in forza del quale il concessionario deve dare comunicazione del provvedimento di fermo al soggetto nei cui confronti si procede, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della cartella esattoriale - e consistente*

nell'ulteriore invito all'obbligato di effettuare il pagamento, con la contestuale comunicazione che, alla scadenza dell'ulteriore termine, si procederà all'iscrizione del fermo, rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell'obbligato una determinata pretesa dell'Amministrazione, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa, dovendo altrimenti l'obbligato attendere il decorso dell'ulteriore termine concessogli per impugnare l'iscrizione del fermo, direttamente in sede di esecuzione, con aggravio di spese ed ingiustificata perdita di tempo". Sussisteva, pertanto, un interesse concreto ed attuale, in capo alla ricorrente (art. 100 c.p.c.), a far accertare, e con immediatezza, la insussistenza dei crediti per la cui riscossione, a mezzo di espropriazione forzata, l'Amministrazione ha preannunciato l'adozione del fermo. Quanto alla adombrata improponibilità della opposizione ex art. 615 c.p.c. va precisato che l'azione promossa dall'attrice, a seguito della notificazione del preavviso di fermo che ci occupa (avente a presupposto il mancato pagamento delle somme richieste con le cartelle esattoriali richiamate nell'avviso di fermo), va qualificata come *domanda di accertamento negativo* della sussistenza dei presupposti per l'esercizio della pretesa impositiva, considerato che l'opposizione investe la formazione, e dunque la stessa sussistenza, del 'titolo' per cui si è avviato il sub-procedimento di avviso di fermo, in quanto tale ascrivibile al generale rimedio ex art. 615 c.p.c.. Anche sullo specifico aspetto qui in trattazione è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile, n. 20931 del 12.10.2011, statuendo, circa il provvedimento di fermo, *"Il provvedimento detto - la cui adozione richiede sempre (giusta l'incipit sia dell'art. 77 che dell'art. 86 D.P.R. n. 602 del 1973) l'inutile "decorso del termine di cui all'art. 50, comma 1" (art. 50, comma 1: "il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il*

Nel merito, rilevato che l'opponente lamenta la mancata notificazione delle cartelle sottese al fermo e la mancata notificazione delle contestazioni delle violazioni che si affermano perpetuate

da allora il Tribunale ha competenza giurisdizionale esecutiva esclusiva".
 del 1998, art. 51 che ha abrogato detta norma a decorrere dal 2 giugno 1999, si che
 5342, la quale richiama "Cass. n. 3757/2002", "è, stata abolta dal D.Lgs. n. 51
 tra uffici giudiziari diversi dall'art. 16 c.p.c.", infatti (Cass., 3, 5 marzo 2009 n.
 "...": "fa competenza per materia, inderogabile, del giudice dell'esecuzione, distribuita
 2 dal 2 giugno 1999), "è altresì esclusivamente competente ... per l'esecuzione forzata
 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, art.
 dal D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 50 con effetto, ai sensi dell'art. 247,
 soltanto al "tribunale" perché solo questo giudice, per l'art. 9 c.p.c. (come sostituito
 istituzionale della giurisdizione civile ordinaria, va riconosciuta (ratione materiae)
 coattivamente. La competenza in questione, conseguentemente, nel vigente assetto
 pretesa creditoria ("titolo") che il concessionario intende (solo) realizzare
 sanzionatoria, ordinaria del credito e, se rilevante, al valore dello stesso) la stessa
 (innanzi al giudice avente giurisdizione in base alla natura tributaria, previdenziale,
 costituisca (come specificamente va escluso nel caso) solo l'"occasione" per impugnare
 credito, quante volte (beninteso) la notifica e/o la conoscenza del "provvedimento" non
 della "espropriazione forzata", ovvero della procedura di riscossione coattiva del
 regolamentano ciascuno, trova la sua esclusiva collocazione funzionale nell'ambito
 esecutivi", come evidenziato, peraltro, anche dalla sede materia delle norme che
 davanti al giudice ordinario con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti
 dell'"omologo" "fermo amministrativo dei beni mobili registrati" deve "registrarsi
 giudiziaria esperibile" nei riguardi del "provvedimento" di "iscrizione di ipoteca" e
 base al principio secondo cui Cass., un. 19 marzo 2009 n. 6594 la "intela
 disposizioni relative alla dilazione e alla sospensione dei pagamenti", infatti (in
 termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento", "salvo le

dall'attrice, va rilevato che non risulta essere stata provata la avvenuta notificazione degli atti anzidetti, con il che, rileva il Tribunale non risulta provata, rispettivamente in capo ~~XXXXXXXXXX~~ creditore e all'Ente riscossore, il diritto di dar corso alla riscossione forzata e il potere di iscrivere il fermo.

A fronte delle contestazioni e delle conclusioni dell'opponente, pertanto, in carenza di idonei elementi probatori a conferma di quanto esposto nel dettaglio degli addebiti allegato al preavviso di fermo impugnato, questo Tribunale ritiene insussistente il potere dell'Agente della riscossione ~~XXXXXXXXXX~~ di procedere all'iscrizione del fermo del bene mobile registrato, disciplinato dall'art. 86 del DPR 602/73 e preannunciato con l'atto di "preavviso di fermo veicoli" per la insussistenza del diritto di procedere alla riscossione coattiva delle cartelle di pagamento poste a base del preavviso di fermo della cui notificazione non è stata fornita prova.

3. La richiesta di risarcimento danni avanzata dall'attrice è da rigettarsi in assoluta carenza di elementi probatori del danno.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al DM 55/2014, valore sino a euro 5.200, valori, da distrarsi in favore del difensore dell'attrice dichiaratasi antistataria.

P. Q. M.

il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da ~~XXXXXXXXXX~~

nei confronti di ~~ROMINA CASAROSA~~, ~~Anna Ruffalo~~ e Prefettura di ~~...~~, così provvede:


- dichiara l'insussistenza del potere dell'Agente della riscossione ~~...~~ di procedere all'iscrizione del fermo del bene mobile registrato, disciplinato dall'art. 86 del DPR 602/73 e preannunciato dal preavviso di fermo autoveicoli fascicolo n. 097.2011.000087474 - relativo alla vettura di proprietà dell'attrice targata ~~...~~ con riferimento ai crediti di cui alle cartelle esattoriali nn. 097 2001 0966330584001; 097 2001 0966343326001; 097 2008 0018240139000; 097 2008 0292207627000; 097 2009 0039414101000; 097 2009 0048741185000; 097 2009 0216926938000 ; 097 2009 0236647786000; 097 2010 0302028183000 e n. 097 2011 0208392534000;
- ordina la cancellazione dell'iscrizione del fermo, qualora intervenuta, nei limiti dei crediti di cui alle cartelle indicate al punto a che precede;
- condanna ~~...~~, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Sig.ra ~~...~~, delle spese di giudizio, che liquida in € 2.430,00, oltre rimborso spese generali al 15%), rimborso esborsi, se documentati, oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Laila Pefciballi, dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2017

La Giudice

IL FUNZIONARIO SCIZIARIO
Dott. ~~...~~

(Giuseppina Sarcina)



Canclleria
26.1.17
IL CANCELLIERE
Dott. ~~...~~